

# **COMUNE DI MONRUPINO OBČINA REPENTABOR**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022**

### **NOTA INTEGRATIVA**

#### **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lg. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve presentare almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **Equilibri finanziari e principi contabili**

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite

sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede lo sblocco di aliquote e tariffe; nonché gli effetti dell'**articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)** che, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'**imposizione immobiliare locale**, stabilendo l'**unificazione di Imu e Tasi**.

Sono state considerate le novità introdotte dalla LR n°19/2019 e dalla LR n° 23/2019 sui vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2020, come da nota della regione FVG n. prot 7235/P dd 12/2/2020;

Sono state considerate le norme di semplificazione amministrativa introdotte dal DL 26 ottobre 2019 n° 124.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020–2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2020 € **2.121.846,75**
- Anno 2021 € **2.191.183,01**
- Anno 2022 € **1.771.183,01**

Dall'esercizio 2016 è stato introdotto il bilancio di cassa e il bilancio comunale riporta in entrata nell'esercizio 2020 il fondo di cassa iniziale presunto pari ad € 1.122.203,80.

Il pareggio di bilancio di previsione 2020–2022 è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- Conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, con il rinvio a data successiva e comunque nei termini di legge, della regolamentazione dei tributi e della determinazione delle tariffe IMU e TARI, in considerazione dell'unificazione fra IMU e TASI;
- DI 18/2020 assegna più tempo per l'approvazione delle tariffe TARI. L'articolo 107, comma 4, sposta il termine inizialmente previsto del 30 aprile al 30 giugno 2020; il termine attualmente previsto per l'approvazione delle tariffe IMU è il 30 giugno 2020;
- Nel bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di MONRUPINO viene confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. introdotta con deliberazione del Consiglio n° 23 dd 26/03/2019, con aliquote progressive per i diversi scaglioni di reddito, rispettivamente 0,60 (scaglione da 0 a 15000 euro); 0,65 (da 15.000 a 28.000); 0,70 (da 28.000 a 55.000); 0,75 (da 55.000 a 75.000); 0,80 (oltre i 75.000); soglia d'esenzione totale per i redditi complessivi imponibili inferiori o pari a euro 20.000 (ventimila); il gettito atteso e' determinato attraverso l'utilizzo del

simulatore disponibile sul portale del federalismo fiscale, nel rispetto del dispositivo dell'allegato 4/2 al dlgs 118/2011 e smi. la documentazione della simulazione e' agli atti dell'ufficio tributi. e' stato scelto, a titolo di gettito stimato, il minore dei due importi prodotti dal simulatore per competenza (78860 euro), ulteriormente ridotto (a 76504 euro). Il sistema di aliquote e esenzioni come istituito nel 2019 viene confermato anche per il triennio 2020-2021-2022;

- Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.
- La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.), di quelle consolidate e necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Nel triennio 2020-2022, a proposito del programma assunzionale:

- Si richiamano qui le Considerazioni sugli equilibri di parte corrente, esposte nella Sezione strategica.
- Richiamata e assorbita come parte integrante e sostanziale altresì la deliberazione della Giunta comunale n° 19 dd. 11 marzo 2020 ad oggetto "RICOGNIZIONE ANNUALE PERSONALE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2022", la realizzazione del programma assunzionale ivi esposto sarà graduale e la futura copertura dei profili 1 B tecnico, 1 C tecnico, di cui l'assunzione è prevista per l'anno 2020, nonché del profilo C amministrativo contabile, la cui assunzione è prevista per l'anno 2021 averrà contestualmente all'implementazione di ulteriori processi di reclutamento di Entrate e riduzioni della Spesa corrente nel triennio a venire.
- Tale necessaria graduazione del programma è dovuta in parte anche alla fase in piena evoluzione della regolamentazione delle Entrate tributarie e della definizione delle tariffe, in particolare quelle patrimoniali, in seguito all'abolizione della TASI (l'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi) e alla conseguente proroga del termine per l'approvazione delle tariffe IMU, eccezionalmente per l'anno 2020, ad un momento successivo all'approvazione del Bilancio (giugno 2020). Prima della definizione delle nuove tariffe e del nuovo regolamento sottostante alla riscossione delle suddette entrate tributarie potrebbe risultare pernicioso vincolare l'Ente a contratti di durata, senza che sia prima istituita la leva fiscale sufficiente a supportarli.
- Risulta invece sin d'ora realizzabile, a fronte delle Entrate attualmente prevedibili e delle Spese da sostenere, avviare le procedure per il reclutamento del profilo D amministrativo, previsto nella suddetta deliberazione n° 19 per l'anno 2020.
- Si dà atto dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
- Il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il conseguimento del saldo non negativo tra entrate e spese finali, la riduzione del debito residuo rispetto all'esercizio precedente, il contenimento della spesa del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Nel bilancio sono stati previsti i trasferimenti regionali 2020-2022, in base alla legislazione vigente, in particolare il Fondo unico comunale, istituito con la Legge regionale di stabilità 2020 (LR 27 dicembre 2019 n 24) e il recupero effettuato a carico del medesimo Fondo a titolo di Concorso finanziario dei Comuni alla finanza pubblica.

-

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)**

### **Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»."

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.**

Considerate le suddette esclusioni per quanto riguarda il Tit. I delle Entrate, è stata individuata quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa). Oltre alla TARI è stato istituito un FCDE a fronte degli accertamenti IMU in tutte le tre annualità, in misura pari al 100% dello stanziamento per l'andamento ancora non costante, anzi

assai variabile delle riscossioni da accertamenti suggerisce di applicare il principio di prudenza in tale misura.

Al Tit. III sono state considerate risorse d'incerta riscossione solo le entrate relative alla refezione scolastica.

Le entrate in parte capitale relative agli oneri di urbanizzazione, non sono state considerate tra le entrate di dubbia esazione in quanto, a seguito di controlli extracontabili, esse sono state sempre accertate per cassa e introitate nella loro globalità.

## **2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica sui totali, la media aritmetica sui rapporti, la media ponderata sui totali e la sommatoria percentuale ponderate.**

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

In generale, ogni amministrazione deve calcolare, per ciascuna tipologia di entrata identificata come di dubbia e difficile esazione, la media (semplice o ponderata) del rapporto tra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il principio contabile applicato, tuttavia, prevede modalità differenti per quantificare il numeratore a seconda dell'anno di riferimento. Fino al 2014, si considerano tutti gli incassi sia di competenza che in conto residui, mentre dal 2015 rilevano solo gli incassi di competenza ai quali possono sommarsi quelli effettuati nell'anno successivo in conto residui sulla competenza dell'anno precedente, nel modo seguente:

per gli anni dal 2013 al 2014, incassi di competenza esercizio X + incassi c/residui es. X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2013, incassi di competenza 2013 + incassi c/residui 2013 : accertamenti 2013;

per gli anni 2015, 2017 e 2018, incassi di competenza esercizio X + incassi esercizio X + 1 in c/residui X : accertamenti esercizio X; ad esempio, per il 2015, incassi di competenza 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015 : accertamenti 2015.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento - ruoli emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi con un'unica modalità, utilizzando a tal fine la media aritmetica sui totali.

Per il calcolo del fondo si è preso a riferimento il quadriennio 2015-2018 e per ogni singolo capitolo si è provveduto ad effettuare tutte le modalità di calcolo per definire le somme da accantonare (la

media aritmetica sui totali, la media aritmetica sui rapporti, la media ponderata sui totali e la sommatoria percentuale ponderate) e si è scelto tra queste la media aritmetica sui rapporti (risultata in quasi tutti i calcoli la somma maggiore-prudenziale da accantonare).

Si vuole adeguatamente motivare il perchè si è voluto prendere in considerazione il quadriennio 2015 -2018 e non il quinquennio 2014-2018. L'importo contabilizzato delle riscossioni della tassa sui rifiuti variamente denominata porta nell'anno 2014 a rapporti fra incassato totale su residuo (nel 2014 a prescindere dall'anno) e accertato eccessivamente positivi (183%), per il cospicuo importo riscosso a residuo, determinando in alcuni calcoli perfino Fondi crediti dubbia esigibilità negativi (per assurdo cioè sottrattivi della Spesa) in tutti gli anni, pertanto tale impostazione è stata ritenuta non prudentiale. L'alternativa di spostare il quinquennio in avanti di un anno appare altrettanto inadeguata, perchè dell'anno 2019 non si hanno ancora dati di consuntivo. A tal proposito va inoltre considerato anche il fatto che l'Ente pratica storicamente (e sicuramente nell'ultimo quinquennio) una rateizzazione che vede la scadenza dell'ultima (terza) rata all'inizio dell'anno successivo.

Va da sè che la scelta è altresì motivata dal fatto che il risultato che così si ottiene è sicuramente in peius per l'Ente e non ne deriva affatto alcun effetto migliorativo del calcolo, altrimenti non sarebbe stata operata.

Un'altra alternativa plausibile poteva essere considerare i 5 anni dal 2014 al 2018, ma ponendo una sorta di limite all'importo riscosso nel 2014 del tipo *lim riscosso considerato (min accertato, riscosso)*. Ebbene, anche in applicazione di un simile calmierante sulla quantità del riscosso 2014, si sono ottenuti importi del FCDE inferiori a quelli effettivamente ottenuti con la restrizione del calcolo al quadriennio 2015-18 (e dunque espellendo dal calcolo l'anno 2014, anomalmente migliorativo).

Per la mensa scolastica invece la formula che ha portato al più alto FCDE si è dimostrata quella della media semplice, appunto applicata per il calcolo e la sua determinazione, su tutto il quinquennio 2014-2018.

L'ulteriore fondo crediti dubbia esigibilità in parte corrente, applicato all'entrata relativa agli accertamenti IMU, risulterebbe pari a 0, poichè tale entrata è sempre stata accertata per cassa. Per l'andamento ancora instabile e in applicazione del principio di prudenza si istituisce un FCDE pari al 100% dell'entrata stanziata per l'accoglimento di tali accertamenti tributari.

### **3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile



ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Come meglio specificato da apposito prospetto si vuole in questa sede rappresentare gli importi del Fondo crediti dubbia esigibilità per l'anno 2020:

FCDE TARI: € 14943,00

FCDE MENSA SCOLASTICA: € 788,00

FCDE ACCERTAMENTI IMU: € 11.800

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### *1. Fondo rischi*

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono cause in corso, che presagiscano significativa probabilità di soccombenza.

### *2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate*

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi delle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

### 3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) non è stato costituito un fondo vero e proprio per l'“*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*” in quanto ogni anno si provvede in corso d'anno all'impegno di tale importo, che a fine anno o in sede di consuntivo viene cancellato ed il relativo ammontare viene annualmente accantonato nel risultato di amministrazione.

### 4. Fondo di garanzia debiti commerciali

**Il comma 854 della legge di bilancio per il 2020 sposta dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).** Tale obbligo, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della stessa legge e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali - PCC (comma 868).

*L'Ente provvederà a monitorare puntualmente le condizioni previste dalla norma sopra richiamata durante l'anno 2020 e per ora non è tenuto all'accantonamento al FGDC.*

### 5. Fondi di riserva e di cassa

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

*1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.*

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge.

FDR 2020: € 21.300,00

FDR 2021: € 21.300,00

FDR 2022: € 5000,00

Si è tenuto altresì conto dell'utilizzo già avvenuto durante l'esercizio provvisorio, pari a € 7368,69 che si è decurtato dalla misura massima prevista dal comma 1 dell'art. 166, come previsto dall'allegato 4/2 al DLGS 118/2011;

*Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 48.831,00 superiore al min dello 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.*

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – dato relativo al rendiconto ufficiale dell'anno 2018 (principio 3.3) – maggiorato dei residui attivi presunti soggetti al FCDE al 31.12.2019 con copertura totale degli stessi;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come indicato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione 2020-2022:

#### Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

### 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

<b>(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>801.003,21</b>
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	98.724,97
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.180.154,08
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.937.933,83
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00

#### = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020

	<b>1.141.948,43</b>
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
<b>= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>1.141.948,43</b>
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00

### 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

#### Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2019	97.033,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00

Altri accantonamenti	5.628,00
----------------------	----------

<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>102.661,00</b>
------------------------------------	-------------------

**Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	346.355,69
---	------------

Vincoli derivanti trasferimenti	19.715,20
---------------------------------	-----------

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.688,82
--	----------

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
--	------

Altri vincoli	0,00
---------------	------

<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>367.759,71</b>
----------------------------------	-------------------

**Parte destinata agli investimenti**

<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>27.593,29</b>
--	------------------

**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**

**643.934,43**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
---	------

**Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare**

**3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:**

**Utilizzo quota vincolata**

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
--	------

<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
---	------

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
---	------

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
---	------

Utilizzo altri vincoli	0,00
------------------------	------

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2020-2022, il FPV è stato quantificato per la sola parte corrente in maniera presunta in Euro 1.848,75 (cantieri di lavoro finanziati dalla Regione FVG - entrata vincolata).

Per quanto riguarda gli altri impegni/accertamenti, vi si provvederà in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2020-2022 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie o con trasferimenti pubblici.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Il Comune di MONRUPINO non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

L'elenco è puntualmente evidenziato nel Documento unico di programmazione

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

I dati contabili inseriti nello schema di Bilancio e negli altri documenti e atti programmatici a cura del Servizio Finanziario, derivano da informazioni fornite dai singoli Responsabili in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 153 del TUEL.

Precisato, inoltre, che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stata compilata e redatta ai sensi dell'art. 170 TUEL, comprensiva del Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e della programmazione di acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

L'Ente si avvale della facoltà di non predisporre gli allegati di cui all'art. 11, comma 3), lettere e) ed f) del Dlgs 118/2011, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

A norma dei punti 8.4 e 8.4.1. dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 gli Enti sotto i 5000 abitanti possono redigere il DUP semplificato e gli Enti sotto i 2000 abitanti il cd. DUP supersemplificato:

*" 8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti. Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti e' consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovra' in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalita' di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica."*